

GDPR e Conservazione dei dati.

Pillole di Privacy

Citazione

“Vorrei salvare e conservare tutto, ma allo stesso tempo vorrei anche che tutto sparisce, incapace come sono di decidere...” (Dave Eggers).

I principi del GDPR: Conservazione dei dati.

I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Questo è il principio del GDPR del “Data Retention” cioè il periodo di conservazione dei dati.

Il principio di Data Retention non è stato una innovazione del GDPR, infatti già il Codice Privacy all’art. 3 e 11, prima della abrogazione parziale avvenuta con la legge 101/2018, già prevedeva questi obblighi.

Ancor prima, la Direttiva Europea n. 2006/24/CE, poi abrogata perché considerata espressione di un controllo generalizzato e di massa dalla Corte di Giustizia Europea, regolamentava la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione.

È chiaro che nel trattamento dei dati personali un elemento essenziale è da individuarsi nel tempo del trattamento, il quale non dovrebbe essere superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati sono stati acquisiti.

Tuttavia, la grande differenza progressiva del GDPR rispetto alle norme precedenti sta nel fatto che oggi è obbligatorio dichiarare all’interessato il termine temporale del trattamento.

Infatti, l’articolo 13 del GDPR stabilisce come il titolare del trattamento sia obbligato ad informare gli interessati circa il periodo di conservazione dei dati personali.

Qualora sia impossibile stabilire un termine del trattamento, è sempre obbligo del titolare indicare quantomeno i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Può capitare che i trattamenti dei dati, per la tipologia degli stessi, ovvero per l'importanza sociale, possano essere conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli necessari per il conseguimento dello scopo.

Ciò può avvertire, salvo l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Possiamo stabilire che la conservazione dei dati deve essere valutata facendo riferimento a due aspetti: il criterio temporale ed il criterio di forma.

Secondo il criterio temporale, i dati dovranno essere conservati per un tempo necessario per il conseguimento della finalità del trattamento.

Avendo conseguito la finalità del trattamento i dati dovranno necessariamente essere cancellati, ad eccezione dei dati archiviati nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Secondo il criterio della forma, è chiaro che, nel rispetto del principio di minimizzazione, i dati trattati che comportino l'identificazione degli interessati, debbano essere conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità. Per cui a diverse finalità possono corrispondere diversi termini.

Pertanto, vale la pena conservare solo i dati necessari al perseguitamento delle finalità della raccolta.

Si precisa, inoltre che l'obbligo di cancellazione di dati può venir meno quando i dati trattati siano stati anonimizzati, cioè quando non sia più possibile risalire all'identità dell'interessato.

Conclusioni

Abbiamo visto in questo articolo come la legge stabilisca un principio essenziale nel rapporto tra il titolare del trattamento e l'interessato: l'obbligo di comunicare nell'informatica il termine di conservazione dei dati, al cui scadere dovrà far seguito la cancellazione.

Il termine di conservazione dei dati è quindi individuabile secondo questi criteri:

- A) Finalità del trattamento.
- B) Contrattuali.
- C) Obblighi di legge.

Esistono alcune eccezioni per derogare al termine di conservazione, quando i dati sono trattati:

- A) Per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
- B) In caso di anonimizzazione dei dati, che rappresenta un procedimento irreversibile che renda impossibile risalire alla identità delle persone a cui si riferiscono.